NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

Art. 15

Cambiamento delle generalità. Rinvio

Nell'ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo' essere autorizzato, su richiesta degli interessati, il cambiamento delle generalita', garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione. 1-bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalita', con esclusione di qualsiasi forma di pubblicita' preventiva e successiva;

c) validita' delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identita';

d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalita', emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalita', continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalita';

e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facolta' di richiesta del cambiamento di generalita' per i figli minori;

f) previsione che il cambiamento delle generalita' non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalita' e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalita'; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;

g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identita'; azionabilita' dei diritti dei terzi con la possibilita' per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilita' di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;

h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;

i) possibilita' per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalita', nonche' di essere autorizzate ad usare le precedenti generalita' relativamente ai rapporti giuridici in corso;

l) previsione di speciali modalita' per la iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalita'.

Versione in vigore dal 8 agosto 1992, non più in vigore dal 25 marzo 2001 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia
Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Capo	II — Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-sequestri-di-persona-a-scopo-di-estorsione/art-15-cambiamento-delle-generalita-rinvio/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it